



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3365 e abb.-A

Tutela degli autori di segnalazioni di reati
o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

N. 78 – 19 gennaio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3365 e abb.-A

Tutela degli autori di segnalazioni di reati
o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

N. 78 – 19 gennaio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3365 e abb.-A

Titolo breve: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissioni di merito: II e XI Commissione

Relatrici per le Commissioni di merito: Businarolo, per la II Commissione;
Casellato, per la XI Commissione

Gruppi: M5S
PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A

INDICE

| | |
|--|--------------|
| ARTICOLI 1 E 2..... | - 3 - |
| TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ..... | - 3 - |

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare¹, reca disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.

E' oggetto della presente Nota il testo risultante dall'esame in sede referente delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro).

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità

Le norme sono finalizzate a favorire la segnalazione di reati o irregolarità commesse dai dipendenti delle società o delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedono misure volte a tutelare il soggetto segnalante da discriminazioni sul luogo di lavoro che abbiano carattere ritorsivo. Viene quindi attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di reprimere le azioni di discriminazione sul luogo di lavoro dei soggetti segnalanti. Per tali finalità, viene riformulato l'articolo 54-*bis* del D. Lgs. 165/2001, relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Nella nuova formulazione proposta, l'articolo stabilisce che il pubblico dipendente² che in buona fede³ denuncia alle autorità preposte⁴ condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono dettate specifiche norme volte a proteggere l'identità del segnalante.

¹ C. 3365 Businarolo (con abbinamento delle proposte di legge C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti).

² Le norme stabiliscono che per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina in esame si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

³ Le norme stabiliscono che è in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata ritenendo altamente probabile che la condotta illecita o di abuso si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave.

⁴ La norma individua tali autorità nel responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, nell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'autorità giudiziaria ordinaria o in quella contabile.

Il testo prevede inoltre che l'ANAC adotti apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante; tali linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le tutele previste non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Qualora al termine del procedimento, ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC, risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.

Qualora la segnalazione si riveli fondata, al dipendente che l'ha effettuata sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale.

Sono dettate norme specifiche per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.

Al riguardo, si osserva che le norme attribuiscono all'ANAC competenze che attualmente non sembrano rientrare tra gli specifici compiti istituzionali della medesima Autorità, quali quella di sanzionare l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti da parte dell'ente di appartenenza. Appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla possibilità per l'ANAC di svolgere le ulteriori funzioni previste dal testo a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare per le restanti norme, che non appaiono implicare oneri per la finanza pubblica. Infatti:

- la premialità riconosciuta ai dipendenti pubblici che segnalano illeciti sarà definita in sede contrattuale e dunque nell'ambito delle risorse della contrattazione;
- l'adozione da parte dell'ANAC di apposite linee guida, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, volte a garantire la riservatezza

dell'identità del segnalante, appare effettuabile nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.